



COMUNITA' MONTANA
DELL'ALTO E MEDIO METAURO

DETERMINAZIONE DEL COMANDANTE
SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE

Numero 71 Del 11-06-2014

Reg. generale 568

**Oggetto: NOMINA RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DATI DEGLI
IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATI PER LA SICUREZZA
URBANA**

IL COMANDANTE DEL SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e il vigente statuto della C.M.;
VISTI la delibera di Giunta Comunitaria n°83 del 27/06/2011;
VISTO l'art. 19 del Regolamento sull'ordinamento Uffici e Servizi;
VISTO l'art.3 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTA la legge regionale Marche n. 18 del 01/07/2008e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione dell'esercizio corrente, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Triennale;
VISTA la deliberazione, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG dell'esercizio corrente, assegnando al Sottoscritto la gestione dei fondi di competenza iscritti al Bilancio;
VISTA la determinazione del Segretario Generale con la quale sono state delegate alcune funzioni ai Funzionari Responsabili delle Posizioni Organizzative;
VISTO l'allegato documento istruttorio relativo all'oggetto, predisposto da MASSI ELVIO;
RITENUTO di dover provvedere in merito, approvando integralmente quanto proposto nel documento istruttorio sopraccitato;

DETERMINA

- 1-Di approvare integralmente quanto proposto nel documento istruttorio allegato alla presente;
- 2-Di nominare responsabile del procedimento il Sig. MASSI ELVIO al quale viene inviata copia del presente atto per le relative procedure attuative;
- 3-Di inviare il presente atto all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza ed all'Ufficio Segreteria per la raccolta ufficiale degli Atti.

IL COMANDANTE "AD INTERIM"
MASSI ELVIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Web nel sito istituzionale della Comunità Montana, per 15 giorni consecutivi dal 12-06-14 al 27-06-14 al n°749, ai sensi dell'art.124, comma 1°, della Legge n°267/2000 e dell'art.32, comma 1°, della Legge n°69/2009.

Li 12-06-14

IL COMANDANTE "AD INTERIM"
MASSI ELVIO

COMUNITA' MONTANA ALTO E MEDIO METAURO – URBANIA (PU)

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DATI DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATI PER LA SICUREZZA URBANA

IL COMANDANTE AD INTERIM

PREMESSO CHE il Servizio Associato di Polizia Locale Alto e Medio Metauro ha realizzato un impianto di videosorveglianza di ausilio alla Polizia Locale nell'azione di controllo del territorio a tutela:

- del patrimonio pubblico di proprietà o in gestione all'Amministrazione;
- della sicurezza pubblica per la prevenzione e repressione di attività illecite e degli episodi di criminalità;
- della sicurezza stradale per l'intervento tempestivo della stessa Polizia Locale nelle situazioni caotiche o di pericolo.

VISTO il Regolamento per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza approvato con deliberazione del Consiglio Comunitario. n 3 in data 25 marzo 2014, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO CHE ai sensi del citato Regolamento:

Art.5 - Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Locale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Urbania presso il Comando della Polizia Locale, è individuato, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.
6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.
9. É facoltà del Responsabile del trattamento individuare uno o più incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 196/2003.

Art. 6 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Polizia Locale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli .
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante della Polizia Locale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.

Art. 7 – Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.

2. I preposti andranno nominati tra gli agenti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale.

VISTA la Nota prot n. 4131 del 05/05/2014 con la quale l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha formulato le raccomandazioni in ordine alla designazione dei soggetti responsabili o incaricati del trattamento;

VISTO il verbale di collaudo degli impianti di videosorveglianza redatto dal tecnico progettista Dott. Alfredo Leonardi in data 28/03/2014 ed approvato con determina dirigenziale n. 33 del 14/04/2014;

DATO ATTO CHE in data 10/04/2014 è stato realizzato presso la sede dalla Comunità Montana un corso di formazione, tenuto dalla ditta Atec, rivolto agli ufficiali del Comando di Polizia Locale Associata, per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza;

VISTO il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali",

RILEVATO CHE in particolare:

- ✓ l'art. 4 comma 1, lett. h) del d.lgs. 196/2003 definisce "incaricati" le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- ✓ l'art. 30 del d.lgs. 196/2003 dispone che:
 - a) Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
 - b) La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima";

VISTO il provvedimento generale sulla videosorveglianza, emesso dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010;

RITENUTO necessario, in qualità di Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale – Comandante ad Interim, quale titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 196/2003, designare formalmente i Responsabili del trattamento dati della videosorveglianza nelle persone degli Ufficiali addetti al Comando della Polizia Locale Associata ;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Vigente;

DETERMINA

1. Di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, gli ufficiali del Comando sotto indicati quali responsabili del trattamento dati della videosorveglianza degli impianti installati dal Servizio Associato Polizia Locale per la sicurezza urbana, secondo quanto previsto dall'art. 6 del regolamento e dall'art. 30 del D.Lgs. 196/2003:
 - Vice Comandate Brizio Carlo;
 - Capitano Ballini Vinicio;
 - Capitano Carpineti Alessandro;
 - Capitano Cristini Stefano;
 - Capitano Intihar Daniele;
 - Tenente Scardacchi Laura.

2. Di dare atto che i compiti affidati ai responsabili sono quelli indicati nel Regolamento per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza approvato con deliberazione di Consiglio Comunitario n. 3 del 25 marzo 2014, esecutiva ai sensi di legge, nel D.Lgs. 196/2003, nel provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010 specificando, in particolare, che l'incaricato del trattamento dei dati ha il dovere di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia, osservando scrupolosamente le istruzioni impartite dal sottoscritto in qualità di titolare.

In particolare i compiti degli incaricati del trattamento dei dati sono:

- effettuare il trattamento dei dati ai sensi e nei limiti degli artt. 11, 18, 19, 20, 21, 22 e 31 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento suindicato;
- osservare le disposizioni organizzative e operative impartite per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati;
- accedere ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria in relazione e per l'adempimento delle mansioni e dei compiti assegnati;
- accedere, per esigenze di servizio, esclusivamente alle banche dati informatiche del Servizio a cui è stato autorizzato;
- adottare tutte le misure e gli interventi per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati, secondo le disposizioni vigenti in materia;
- custodire le password per l'utilizzo del sistema e le chiavi per l'accesso ai locali ove è ubicata la postazione di controllo;
- conservare le registrazioni ai sensi di legge per un massimo di sette giorni, trascorsi i quali, le immagini nuove prenderanno il posto delle vecchie. Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti dovranno essere riversate su un nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo conveniente, dovranno essere distrutti previa cancellazione delle immagini registrate;
- fornire, ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003, per ogni impianto l'informativa agli interessati, secondo quanto previsto dal provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010;
- segnalare al Titolare eventuale problemi applicativi rispetto all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

3. Di notificare il presente atto di nomina ad ogni Ufficiale incaricato;

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Web, nonché per estratto sul sito istituzionale dell'ente.

Urbania lì 11/06/2014

IL COMANDANTE AD INTERIM
Elvio Massi